



# Comune di Battaglia Terme

Provincia di Padova

ORIGINALE

**AREA 2 - TRIBUTI, PERSONALE, POLIZIA LOC.,SOCIALI**  
**Ufficio: SERVIZI SOCIALI**

## **DETERMINAZIONE N. 182** **del 24-04-2023**

Reg. Settore 63

**Oggetto: Annullamento "AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DELLOPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE" del 27.03.2023 e determinazione a contrarre**

VISTO l'avviso approvato con la determinazione n. 45 del 24.03.2023 e modificato con la determinazione n. 46 del 27.03.2023 e pubblicato dal 27.03.2023 all'11.04.2023 avente ad oggetto l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'individuazione e la selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio di assistenza sociale e di assistenza domiciliare;

Richiamati:

- il D.lgs. 18.04.2016 n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* (nuovo codice dei contratti pubblici) ed in particolare l'art. 32, comma 2, sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, che prevede che *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione,*

*di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”.*

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” – approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con propria deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 3.6 che prevede che *“la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.*

Precisato che l’importo stimato dell’affidamento è di € 132.000,00;

#### RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione (DUPS) e Bilancio di previsione periodo 2023-2025”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 2.03.2023, con cui è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 e il piano degli obiettivi che ne costituisce parte integrante;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 16.03.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Approvazione.”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 29.10.1998 e da ultimo modificato con delibera di Giunta Comunale n. 9 dell’1.02.2023;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 01.02.2023 di attribuzione delle funzioni di coordinamento delle Aree e Posizioni Organizzative del Comune di Battaglia Terme;

VISTI gli articoli 107 e 109, 147 *bis*, 151, comma 4, e 153, comma 4 e 5, del D.lgs. 267/2000 in merito ai pareri, ai controlli, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

CONSIDERATO che è volontà di questa Amministrazione procedere celermente all’affidamento del servizio sociale professionale e del servizio di assistenza domiciliare in quanto il contratto in corso di esecuzione scade il 31.05.2023;

RILEVATO che la procedura negoziata, con lo strumento della RDO, non è adatta alle esigenze dell’Ente;

RITENUTO che lo strumento più idoneo a perseguire lo scopo predetto è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 79/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020;

RILEVATO che l'affidamento diretto non è una procedura ordinaria né una procedura aperta al mercato;

DATO ATTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene ed interesse pubblico, nella totale trasparenza e nel rispetto della normativa vigente;

TENUTO CONTO che l'adozione di un provvedimento di autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all'Amministrazione qualora si manifestino vizi che potrebbero pregiudicare i principi a cui deve essere sottoposta la procedura di selezione;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 21 *octies* recante "Annullabilità del provvedimento" e l'art. 21 *novies* recante "Annullamento d'ufficio";

CONSIDERATO che l'Amministrazione ha l'obbligo di accertare, in via preliminare, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento dell'atto e che detto interesse deve essere prevalente rispetto a quello della conservazione dello stesso, avuto anche riguardo a quelli dei destinatari e dei controinteressati;

RITENUTO che, nell'ipotesi in esame, il mancato annullamento del suddetto avviso e la prosecuzione della procedura nei termini specificatamente indicati nello stesso espongono l'Amministrazione a un aggravio del procedimento, a un ritardo nell'affidamento del servizio e a possibili azioni di natura giurisdizionale che qualora accolte potrebbero portare all'annullamento del procedimento di gara con pericolo di danni ulteriori per l'Ente;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione ravvisa quale interesse pubblico prevalente la celerità del procedimento e la rimozione di eventuali vizi di illegittimità prevenendo l'impugnazione degli atti con grave danno di natura patrimoniale e non patrimoniale, per i costi diretti ed indiretti relativi all'espletamento della procedura e per la lesione dell'immagine dell'Ente;

TENUTO CONTO che la procedura in questione è ancora in fase embrionale, essendo solo stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse con la successiva ricezione delle manifestazioni da parte dei soggetti interessati e che nell'avviso pubblico era espressamente previsto che lo stesso *"ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare il servizio. L'indagine in oggetto non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali. Il presente avviso non vincola in nessun modo l'Amministrazione che si riserva, dunque, di sospendere, modificare o annullare il presente avviso e di non dar seguito alla procedura, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa."*;

CONSIDERATO, quindi, che gli operatori economici che in risposta all'avviso hanno manifestato il loro interesse hanno acquisito una posizione di mera aspettativa di fatto, senza alcuna garanzia di stabilità di eventuali posizioni di vantaggio, come, del resto, previsto espressamente nel medesimo avviso;

EVIDENZIATO che è intendimento di questa Amministrazione, in linea con la normativa vigente sopra richiamata e nell'ottica del rispetto del principio di economicità dei procedimenti

amministrativi, procedere all'affidamento diretto del servizio di assistenza sociale e di assistenza domiciliare;

RAVVISATA pertanto la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto ed in diritto necessari per procedere all'annullamento d'ufficio in autotutela ex art. 21 *novies* della legge n. 241/1990 dell'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento del “SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE”, al fine di procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020;

RITENUTO di indicare i seguenti requisiti essenziali del contratto:

<b>Oggetto dell'affidamento</b>	Art. 32 - d.lgs. 50/2016 Art. 192, c. 1 lett. b) – d.lgs. 267/2000	Servizio di assistenza sociale professionale (1 assistente sociale part time) e di assistenza domiciliare (2 OSS part time) per 18 mesi
<b>Fine da perseguire</b>	Art. 32 - d.lgs. 50/2016 Art. 192 c. 1 lett. a) – d.lgs. 267/2000	Riduzione del disagio e dello svantaggio sociale tra i residenti nel Comune
<b>Forma del contratto</b>	Art. 32, c. 14 – d.lgs. 50/2016 Art. 192, c. 1 lett. b) – d.lgs. 267/2000	Mediante invio di corrispondenza fra le parti contraenti secondo l'uso del commercio (consistente in un apposito scambio di lettere o anche tramite posta elettronica certificata PEC) o mediante stipula su MEPA
<b>Clausole contrattuali</b>	Art. 32, c. 2 – d.lgs. 50/2016 Art. 76, c. 5 – d.lgs. 50/2016	Secondo il documento che descrive le prestazioni e le condizioni di svolgimento dei servizi, che si allega e che sarà parte integrante del contratto
<b>Criterio di selezione fornitore</b>	Art. 1, c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020	Affidamento diretto
<b>Criterio di selezione offerta</b>	Art. 95 – d.lgs 50/2016	Congruità dell'offerta economicamente vantaggiosa

RILEVATO che le prestazioni e le condizioni ritenute necessarie dal Comune di Battaglia Terme per conseguire il fine del contratto da stipulare sono descritte nel documento “Prestazioni e condizioni di svolgimento del servizio sociale e SAD” che si approva con la presente determina e che sarà parte integrante del contratto (allegato A);

DATO ATTO che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli articoli 42 del d.lgs. 50/2016, 6 *bis* della Legge 241/1990, 7 del d.P.R. 62/2013 e del Codice disciplinare del Comune di Battaglia Terme;

#### DETERMINA

per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente di:

1. annullare l'avviso a presentare manifestazione di interesse pubblicato il 27.03.2023 per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo/un'offerta per l'affidamento del servizio sociale professionale e del servizio di assistenza domiciliare per il periodo dall'1.06.2023 al 30.11.2024;
2. approvare il contenuto delle obbligazioni negoziali che l'affidatario del servizio si impegnerà ad eseguire con la sottoscrizione del contratto (allegato A);
3. adempiere agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nell'apposita sezione dedicata alla "Trasparenza" presente sul sito internet dell'Ente e dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Dirigente

*RAUCCIO VITTORIA*

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, successive modificazioni e norme collegate; il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa